ACCORDO QUADRO

CIG n. [•]

tra

FERROVIENORD S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 - Capitale Sociale € 5.250.000,00.= interamente versato - Partita I.V.A. e C.F. n. 06757900151, in seguito denominata "Committente", rappresentata dal Dott. Antonio Giuseppe Maria VERRO, nato a Palermo il 24/01/1946 in qualità di Consigliere Delegato, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente Contratto (di seguito, "**FERROVIENORD**" o la "**Committente**");

e

[•], con sede in [•], [•], capitale sociale di Euro [•] interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di [•], R.E.A. n. [•], codice fiscale e P.IVA. n. [•], in persona del legale rappresentante, [•], nato a [•], il [•], nella sua qualità di [•], domiciliato presso la sede della Società, munito degli occorrenti poteri (di seguito, l'"**Appaltatore**");

(di seguito, la Committente e l'Appaltatore sono anche definiti, congiuntamente, le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**")

PREMESSO CHE:

- con avviso pubblicato sulla GUCE il ……. 2018 e sulla GURI del …….., FERROVIENORD ha indetto procedura aperta di gara per l'affidamento del "servizio di manutenzione preventiva e correttiva degli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico sanitari e sollevamento acque dell'intera rete Ferrovienord Ramo Milano ed Iseo" che prevede la conclusione di un accordo quadro;
- ad esito dell'espletamento di tutte le fasi di gara, l'Appaltatore è risultato aggiudicatario della procedura di gara sopra richiamata e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro secondo le condizioni, le modalità ed i termini stabiliti nello stesso e nei successivi Contratti Applicativi;
- la stipulazione del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per FERROVIENORD in quanto è diretto unicamente a disciplinare le modalità di stipula dei Contratti Applicativi;
- l'Appaltatore dichiara di: *a)* essere in possesso di ogni concessione, autorizzazione e/o nulla osta richiesti dalla normativa vigente ed applicabile in relazione all'esecuzione dell'Appalto; *b)* avere i requisiti tecnici necessari per

poter eseguire a regola d'arte la fornitura richiesta dalla Committente, in conformità a quanto pattuito con il presente Accordo Quadro e con i Contratti Applicativi; *c)* a tutti gli effetti di legge e di contratto, aver assunto tutte le informazioni ritenute utili, aver preso perfetta conoscenza delle circostanze tutte generali e particolari, che possono e potranno comunque influire sull'esecuzione e sull'andamento dell'Appalto, ed essere a piena conoscenza della portata e delle caratteristiche dell'Appalto, delle difficoltà e delle modalità di esecuzione e di aver tenuto conto di tutto quanto sopra, anche in sede di formulazione dell'offerta;

- con lettera Prot. n. [•] in data [•], FERROVIENORD ha comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione definitiva;
- sono decorsi i trentacinque giorni previsti dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito, il "**Codice degli Appalti**");
- con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le Parti intendono disciplinare le modalità di svolgimento ed i corrispettivi dovuti per l'esecuzione dell'Appalto che, di volta in volta, FERROVIENORD, nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro, chiederà all'Appaltatore di svolgere, attraverso la sottoscrizione di singoli Contratti Applicativi.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 - Le premesse e gli allegati indicati al successivo articolo 1.2 sono parte integrante ed essenziale del presente Accordo Quadro.

1.2 – Sono allegati al presente Accordo Quadro:

- Offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore (**Allegato n. 1**);
- Capitolato Tecnico (**Allegato n. 2**);
- Capitolato Generale d'Appalto per i Servizi di FERROVIENORD (**Allegato n. 3**);
- Garanzia fideiussoria (**Allegato n. 4**);
- Polizze assicurative (**Allegato n. 5**);
- DURC (**Allegato n. 6**);
- DUVRI (**Allegato n. 7**);
- Elenco Prezzi **(Allegato n. 8).**

1.3 - Le prescrizioni e tutto quanto previsto nei documenti sopra indicati senza data, si applicano nell'edizione in vigore alla data di esecuzione delle lavorazioni; i disegni o specifiche ivi richiamati saranno messi a disposizione dell'Appaltatore qualora si rendesse necessaria la loro consultazione per l'espletamento delle attività richieste.

In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, si applicherà l'interpretazione che risulti essere più favorevole alla Committente.

In applicazione del Capitolato Generale d'Appalto per i Servizi di FERROVIENORD, in caso di conflitto, le norme del presente documento prevarranno su quelle del Capitolato Generale d'Appalto per i Servizi di FERROVIENORD.

ART. 2 – OGGETTO

2.1 – Il presente Accordo Quadro disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del Codice degli Appalti, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri Contratti Applicativi per l'affidamento del "servizio di manutenzione preventiva e correttiva impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico sanitari e sollevamento acque dell'intera rete Ferrovienord ramo Milano ed Iseo".

2.2 – I Contratti Applicativi saranno stipulati nel corso della vigenza del presente Accordo Quadro, in conformità con quanto stabilito dal successivo articolo 5.

ART. 3 – DURATA

3.1 – Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 3.3, il presente Accordo Quadro ha durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. Entro tale termine potranno essere sottoscritti i Contratti Applicativi.

3.2 – Il presente Accordo Quadro cesserà i propri effetti alla scadenza dello stesso di cui al precedente articolo 3.1, anche se non sarà stato interamente impegnato l'importo massimo di cui al successivo articolo 4, senza che l'Appaltatore possa esimersi dall'eseguire le variazioni richieste, ovvero avanzare eccezioni, diritti o pretese di sorta.

3.3 – L'Accordo Quadro si intenderà comunque cessato prima della naturale scadenza, qualora risulti interamente impegnato l'importo massimo di cui al successivo articolo 4.

ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

4.1 – L'importo massimo presunto dell'Appalto (a canone e a misura), al netto dello sconto pari a …… offerto in sede di gara, è pari ad Euro……...= (di seguito, l'"**Importo Contrattuale**"), oltre IVA ed Euro ……...= (euro ……../00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed è così suddiviso:

Ramo Milano: Euro …… di cui:

- Riscaldamento, condizionamento, idrico sanitari
  - ✓ Manutenzione preventiva: Euro **……** (a canone)
  - ✓ Manutenzione correttiva: Euro **……** (a misura)
  - ✓ Nuovi impianti: Euro **……** (a misura)
- Impianti di sollevamento acque
  - ✓ Manutenzione preventiva: Euro **……** (a canone)
  - ✓ Manutenzione correttiva: Euro **……** (a misura)
  - ✓ Nuovi impianti: Euro **……** (a misura)

Oltre €. **……**per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ramo Iseo: Euro ……di cui:

- Riscaldamento, condizionamento, idrico sanitari
  - ✓ Manutenzione preventiva: Euro **……** (a canone)

- ✓ Manutenzione correttiva: Euro **……** (a misura)
- ✓ Nuovi impianti: Euro **……** (a misura)

Oltre €. **……**per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Durata contrattuale dell'Accordo quadro: 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione.

A) Importo a canone:

Il corrispettivo della manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico sanitari e sollevamento acque, al netto del Ribasso offerto in sede di gara, è pari a:

- €. …….. per la Manutenzione preventiva Ramo Milano;
- €. …….. per la Manutenzione preventiva Ramo Iseo;

B) Importo a misura:

Il corrispettivo dell'importo a misura è determinato applicando il Ribasso del …… offerto in sede di gara all'Elenco Prezzi (Allegato n. 8).

Detti importi compensano l'Appaltatore di ogni e qualsiasi onere, prestazione ed attività previsti dal presente Accordo Quadro nonché dagli atti in esso richiamati e, pertanto, in nessun caso l'Appaltatore potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.

Le Parti danno atto che l'importo massimo presunto dell'appalto costituisce il limite oltre il quale nessuna prestazione sarà retribuita. Pertanto, qualora anche prima del termine di durata dell'Accordo Quadro, per le prestazioni eseguite l'Appaltatore maturi un corrispettivo pari all'Importo Contrattuale, l'Accordo Quadro si considererà adempiuto e cesserà di produrre effetti tra le Parti.

Nell'ipotesi in cui alla scadenza dell'Accordo Quadro l'importo maturato a credito dall'Appaltatore per le prestazioni eseguite risultasse inferiore all'Importo Contrattuale, la Committente non avrà alcun obbligo, né di corrispondere la differenza, né di prorogare l'Accordo Quadro oltre la scadenza.

4.2 - I corrispettivi di cui al precedente articolo 4.1 si intendono offerti dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e, in deroga all'art. 1664 c.c., resta inteso che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del presente Accordo Quadro.

4.3. - Nell'eventualità che, nel corso del presente appalto, si riscontri la necessità di variare in più o in meno la consistenza numerica degli impianti, si procederà al ricalcolo del canone complessivo. Quest'ultimo sarà definito dalla somma dei canoni degli impianti in esercizio indicati dalla Committente.

Qualora, nel corso della durata dell'appalto, la Committente debba escludere qualcuno degli impianti dal contratto di manutenzione, per ragioni legate alla dismissione o alla eventuale sospensione delle prestazioni, il relativo canone non sarà più dovuto dal giorno indicato formalmente a seguito di comunicazione scritta inviata dalla Committente all'Appaltatore con almeno 5 giorni di anticipo, dalla data di esclusione dell'impianto ivi indicata, senza che ciò dia diritto all'Appaltatore di richiedere eventuali indennizzi o riconoscimenti di qualsiasi genere e tipo.

In caso di temporanea sospensione dell'esercizio di uno o più impianti conseguente a richiesta della Committente o a causa di forza maggiore, salvo che non sia da attribuirsi a lavori di riparazione a carico dell'Appaltatore, verrà effettuato un lavoro saltuario di osservazione dell'impianto stesso, al fine di assicurare la manutenzione trimestrale e conservativa, per la quale verrà riconosciuto un canone pari al 30% di quello previsto per l'esercizio normale, restando in esso comprese le eventuali opere di revisione necessarie alla ripresa dell'esercizio.

4.4. – È esclusa la revisione dei prezzi.

ART. 5 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

5.1 – Resta convenuto fra le Parti che la stipulazione del presente Accordo Quadro non limita il diritto di FERROVIENORD di richiedere a terzi prestazioni della stessa natura di quelle rientranti nell'Appalto, ovvero di procedervi direttamente, il tutto senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni od eccezioni di alcun genere né pretendere alcun compenso o risarcimento.

5.2 – L'Appaltatore non potrà effettuare modifiche alle attività oggetto dell'Accordo Quadro non richieste dalla Committente, se non previa autorizzazione scritta della medesima Committente. Le modifiche ad iniziativa dell'Appaltatore non danno diritto a maggiorazione o incremento alcuno del prezzo sopra richiamato.

ART. 6 - PAGAMENTI

6.1 – La Committente, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione delle singole prestazioni affidate procederà alla corresponsione dei corrispettivi ai sensi del precedente articolo 4.

L'Appaltatore potrà emettere la fattura solamente a seguito dell'esito positivo delle verifiche di reale e regolare esecuzione delle prestazioni.

6.2 – Tutti i compensi spettanti all'Appaltatore saranno ad esso corrisposti, a seguito dell'emissione di fattura, con pagamento a 90 giorni fine mese data fattura mediante bonifico bancario.

La fattura dovrà essere analiticamente dettagliata. In essa dovranno essere indicate quantità e tipologia delle prestazioni eseguite e sarà compilata sulla base dei prezzi unitari.

ART. 7 – CONTRATTI APPLICATIVI

7.1 – I Contratti Applicativi saranno stipulati conformemente ai termini ed alle condizioni stabiliti dal presente Accordo Quadro.

7.2 – Il primo Contratto Applicativo sarà stipulato contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro così come di seguito specificato:

- PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO: Manutenzione preventiva e correttiva impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico sanitari e sollevamento acque - Durata di 12 mesi - Importo di Euro …….. esclusi gli oneri della sicurezza;

ART. 8 - OBBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

8.1 - L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa esecuzione del presente Accordo Quadro e,

pertanto, anzitutto alla stipulazione dei relativi Contratti Applicativi, in puntuale evasione dei relativi ordinativi di FERROVIENORD.

8.2 - L'Appaltatore eseguirà l'Accordo Quadro con propria organizzazione di mezzi, assumendo il rischio della relativa gestione, e si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

8.3 - L'Impresa dovrà mettere a disposizione di Ferrovienord un automezzo per tutta la durata del Contratto. L'automezzo verrà utilizzato per garantire gli spostamenti tra gli impianti ferroviari della rete di Ferrovienord Ramo Milano e Iseo. Tutti i relativi costi (a titolo esemplificativo carburante, manutenzioni, ecc.) saranno a carico dell'Impresa.

8.4 – L'Appaltatore assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero e mallevadoria di FERROVIENORD, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, di FERROVIENORD e suoi aventi causa, nonché di terzi, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, della esecuzione dell'Appalto. Le Parti convengono espressamente che, per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti di FERROVIENORD, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente sollevare e tenere indenne FERROVIENORD da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dell'Appalto e/o del mancato adempimento degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore si impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che FERROVIENORD dovesse pagare a terzi per i giudizi di cui sopra, comprese le spese legali.

8.5 – Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti Applicativi, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e l'esecuzione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'Accordo Quadro.

8.6 – Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni sopra citate, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nei Contratti Applicativi. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tale titolo nei confronti di FERROVIENORD, assumendosene ogni relativa alea.

ART. 9 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ED ASSICURAZIONI SOCIALI

9.1 - L'Appaltatore si atterrà all'osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, alla data di stipula del presente Accordo Quadro, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto dell'Appalto, nonché delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nell'arco della durata contrattuale.

9.2 - L'Appaltatore è tenuto ad applicare il suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione ed anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

9.3 - L'Appaltatore dovrà adempiere, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, all'obbligo inerente alle assicurazioni del personale contro gli infortuni, esibendo prima

dell'inizio dell'esecuzione le relative polizze di copertura per l'intero periodo di validità dell'Accordo Quadro, alle assicurazioni sociali, di malattia, al versamento dei prescritti contributi e ad ogni altro adempimento stabilito dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi.

9.4 - L'Appaltatore garantisce pertanto che il personale tutto alle sue dipendenze è coperto da polizza continuativa I.N.A.I.L. e da adeguata polizza suppletiva ed integrativa stipulata con primaria compagnia assicurativa per danni non coperti da I.N.A.I.L. nonché per eventuali infortuni occorsi al personale dei subappaltatori; essa esonera pertanto la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità e/o danno connesso ad eventuali infortuni sul lavoro con espressa rinuncia della compagnia assicurativa a rivalersi nei confronti della Committente e suoi dipendenti, dirigenti e consulenti anche in caso di vincolo di solidarietà.

9.5 - L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento dei contributi per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al personale per ferie, gratifiche e ad ogni altro titolo in conformità a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

ART. 10 - APPLICAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

10.1 - L'Appaltatore si assume l'obbligo di attenersi scrupolosamente – a sue cura e spese – a tutte le disposizioni giuridiche e norme tecniche che sono – o diventino – vigenti – in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro – per l'intera durata contrattuale.

10.2 - L'Appaltatore pertanto assume, tra l'altro, l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni giuridiche e di normativa tecnica che sono contenute e richiamate nel D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, oltre alle cautele e misure che la prudenza, diligenza e perizia impongono per ogni singolo lavoro.

10.3 - L'Appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche generali e speciali (comprese le normative *ex* ENPI, UNIFER, UNI, C.E.I., UNEL), che siano comunque riferibili alla prevenzione infortuni e all'igiene del lavoro.

10.4 - L'Appaltatore si dichiara consapevole dei rischi specifici connessi all'attività in cui opera ed alle prestazioni assunte e si impegna a predisporre di conseguenza tutti i mezzi di protezione e prevenzione necessari ed opportuni.

Sarà compito pertanto dell'Appaltatore emettere le disposizioni di sicurezza, oltre a quelle indicate dalla Committente, che siano necessarie od opportune in rapporto alla specificità dei lavori, all'esperienza ed all'evoluzione tecnica, in modo da tutelare il proprio personale e quello della Committente

10.5 - L'Appaltatore dovrà applicare tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte dalla legislazione in vigore nel periodo di esecuzione dell'Accordo Quadro.

10.6 - L'Appaltatore è tenuto, per l'esecuzione dell'Appalto contratto, a conformarsi alle istruzioni che la Committente dovesse impartire, osservando le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene e sicurezza del lavoro, senza che questo comporti per l'Appaltatore esonero dalle proprie responsabilità.

ART. 11 - CAUZIONE

11.1 – L'Appaltatore presta, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali nonché dell'obbligo di stipulazione dei Contratti Applicativi del presente Accordo quadro, una cauzione di importo pari di Euro [•] ([•]), secondo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto per i Servizi di Ferrovienord e di durata pari alla durata del presente Accordo Quadro ed emessa a favore della Committente.

11.2 - La garanzia prevede la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia ad opporre eccezioni fondate sul rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente.

11.3 - In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia prestata, questa dovrà essere reintegrata nel termine di 15 giorni. Il mancato reintegro è motivo di risoluzione – a seconda dei casi - del presente Accordo Quadro o dei Contratti Applicativi.

11.4 – La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai relativi Contratti Applicativi e sarà svincolata – previa deduzione di eventuali crediti di FERROVIENORD verso l'Appaltatore – secondo quanto di seguito previsto.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI ED INFORTUNI - ASSICURAZIONE

12.1 - L'Appaltatore assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero e mallevadoria della Committente, per qualsivoglia danno ed in particolar modo in relazione al contenuto del precedente art. 10, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, della Committente e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell'esecuzione dell'appalto, a meno che non provi che detto evento dannoso imprevisto ed imprevedibile non poteva essere dall'Impresa assolutamente evitato.

Le Parti convengono espressamente che per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti della Committente, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente sollevare e tenere indenne la Committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dall'appalto e/o dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

12.2 - L'Appaltatore pertanto si è cautelato dal rischio della responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i dipendenti e i rappresentanti della Committente, e i loro beni per tutta la durata dell'Appalto, con la polizza n. [•] stipulata con la compagnia assicuratrice [•] Agenzia di [•], con massimale, per anno e per sinistro, di Euro [•] e con massimale di Euro [•] per la copertura della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, restando inteso che ogni ulteriore richiesta o risarcimento di danni non coperti da dette polizze assicurativa sarà comunque ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

12.3. – Per quanto non richiamato nel presente articolo trova applicazione l'art. 28 del Capitolato Generale d'Appalto per i Servizi di FERROVIENORD.

ART. 13 – PERSONALE DELL'APPALTATORE

13.1 - Il personale addetto all'Appalto in applicazione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi deve possedere i requisiti e le capacità professionali per una soddisfacente esecuzione dell'Appalto.

13.2 - È fatto assolutamente divieto all'Appaltatore ed al suo personale:

- prendere accordi e ricevere ordini da estranei alla Committente, anche se interessati all'esecuzione dell'Appalto;
- chiedere compensi e regalie;
- divulgare dati e notizie concernenti, direttamente od indirettamente, le prestazioni affidate o quello ferroviario in genere.

ART. 14 – CONTROLLI DA PARTE DELLA COMMITTENTE

14.1 – FERROVIENORD ha la facoltà di effettuare controlli, ispezioni e verifiche in merito alla rispondenza delle attività svolte dall'Appaltatore alle condizioni e specifiche stabilite dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati.

14.2 – Dell'effettuazione dei controlli dovrà essere informato il Responsabile dell'Accordo Quadro nominato dall'Appaltatore, che avrà facoltà di presenziarvi di persona o a mezzo di propri incaricati.

14.3 – Qualora a seguito di verifica ispettiva riscontri un'organizzazione inadeguata ai fini della puntuale esecuzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Applicativi, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico, o una scarsa efficacia dell'organizzazione per la qualità dell'Appaltatore, FERROVIENORD potrà richiedere all'Appaltatore adeguate azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate.

In tal caso, l'Appaltatore è tenuto a dare attuazione con tempestività, e comunque entro il termine all'uopo assegnato, alle azioni correttive atte a rimuovere le carenze riscontrare in sede di verifica ispettiva.

ART. 15 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

15.1 - Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto, l'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara di conoscere esattamente.

15.2 - L'Appaltatore è tenuto altresì: (i) a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i. Entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; (ii) a comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; (iii) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; (iv) ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al contratto eseguito.

15.3 - L'Accordo Quadro si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8, L. n. 136/2010 e s.m.i., in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti inidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

15.4 - L'Appaltatore è tenuto - a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro- ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subfornitura e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell'ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al comma 1, art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i. un'apposita clausola con la quale il subfornitore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata legge n. 136/2010 e s.m.i..

15.5 - L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Committente.

ART. 16 – PENALI

16.1 – In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro nonché dai Contratti Applicativi, si applicheranno le penali di seguito stabilite.

Nel caso la ditta aggiudicataria non rispetti i tempi di consegna dei rapporti di lavoro di cui all'art. 3.3 del Capitolato Tecnico, Ferrovienord S.p.A. applicherà una penale di € 50,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo.

Nel caso la ditta aggiudicataria non rispetti il vincolo di installazione provvisorio di apparecchiature sostitutive di cui all'art. 3.3 del Capitolato Tecnico, Ferrovienord S.p.A. applicherà una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'installazione.

Nel caso la ditta aggiudicataria non rispetti i tempi risposta di cui all'art. 3.4 del Capitolato Tecnico, Ferrovienord S.p.A. applicherà una penale di € 50,00 per ogni ora e proporzionalmente per ogni frazione d'ora di ritardo.

Nel caso la ditta aggiudicataria non rispetti i criteri di intervento di cui all'art. 3.4 del Capitolato Tecnico, Ferrovienord S.p.A. applicherà una penale di € 100,00 per ogni ora e proporzionalmente per ogni frazione d'ora di ritardo.

Nel caso la ditta aggiudicataria non rispetti i tempi previsti all'art. 3.6 del Capitolato Tecnico, Ferrovienord S.p.A. applicherà una penale di € 150,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Nel caso la ditta aggiudicataria non rispetti le modalità di intervento previste agli art. 4.12, 5.3 e 6.2 del Capitolato Tecnico, Ferrovienord S.p.A. applicherà una penale di € 100,00 per ogni mancata operazione prevista.

Nel caso la ditta aggiudicataria non rispetti il calendario di intervento di cui all'art. 11 del Capitolato Tecnico, Ferrovienord S.p.A. applicherà una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo, fermo restando le responsabilità civili e penali derivate dalla mancata tempestività nell'esecuzione dell'intervento richiesto.

16.2 - Laddove non derogati dal presente articolo, si applicano gli artt. 26 e 27 del Capitolato Generale d'Appalto per i Servizi di FERROVIENORD.

16.3 - Resta in ogni caso il diritto della Committente al risarcimento di ogni ulteriore danno subito in relazione alla ritardata esecuzione dell'Appalto.

ART. 17 – SCIOPERO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE

17.1 - In caso di astensione dal lavoro del personale dipendente, l'Appaltatore dovrà comunque garantire le prestazioni indispensabili ai sensi della Legge 146/1990, come modificata dalla Legge 83/2000, ferme restando le detrazioni per tali attività non eseguite.

In caso di mancata realizzazione del programma relativo a dette prestazioni, la Committente si riserva la facoltà di applicare, in aggiunta alle penali previste dall'art. 16 del presente Accordo Quadro, una penale pari al 50 (cinquanta) % del corrispettivo previsto per il programma non realizzato.

ART. 18- TRASPARENZA PREZZI

18.1 - L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate e controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili o comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

18.2 - Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità di messa in mora alcuna, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione a carico della Committente.

ART. 19 - SPESE DI STIPULAZIONE E REGIME FISCALE

19.1 - Ogni imposta ed ogni spesa di scritturazione, perfezionamento e registrazione del presente Accordo Quadro e dei successivi Contratti Applicativi saranno a carico dell'Appaltatore. Saranno analogamente a carico dell'Appaltatore imposte e spese per eventuali altre scritture anche contabili (quali, a titolo meramente esemplificativo, verbali e certificati), collegate con lo svolgimento dell'Appalto.

ART. 20 – GESTIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI

20.1 – FERROVIENORD nomina quale Responsabile dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi [•] (telefono: [•]; fax: [•]; e-mail: [•]).

20.2 – L'Appaltatore nomina quale Responsabile dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi [•] (telefono: [•]; fax: [•]; e-mail: [•]).

Milano, li [•]

FERROVIENORD SPA

[•]

[•]

_____

[•]

[•]

[•]

_____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare gli artt. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente Accordo Quadro e gli artt. 8, 10, 15, 26, 27, 28, 35, 36, 37 del Capitolato Generale d'Appalto per i Servizi di FERROVIENORD.

Milano, [•]

[•]

[•]

[•]

_____